



DATA 07/11/2020
PROT. NR. 361/SEG. REG.

Al Dott. Pietro Buffa
Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
LOMBARDIA

E, per conoscenza

Al Sig. Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Presidente Dott. Bernardo Petralia
ROMA

Al Direttore
della Direzione Generale
del Personale e delle Risorse
Dott. Massimo Parisi
Via Largo Luigi Daga n.2 - ROMA

Alla Dott.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al Dott. Giacinto Siciliano
Direttore della Casa Circondariale
Milano San Vittore

Al Dott. Roberto Santini
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe
ROMA

Al Dott. Francesco Panico
Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe
COMO

Al Sig. Agostino Giampaolo
Delegato Regionale Si.N.A.P.Pe
MILANO SAN VITTORE

OGGETTO: CASA CIRCONDARIALE MILANO SAN VITTORE - IMPIEGO DI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN LUOGO DI AUSILIARI ABILITATI AD ASSISTERE IL GIUDICE DA QUESTI NOMINATI PER L'ASSISTENZA ALLE UDIENZE REALIZZATE IN VIDEOCONFERENZA - IPOTESI DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE.

Egr. Sig. Provveditore,

questa O.S., con la presente nota, intende portare all'attenzione della S.V. e delle altre autorità in indirizzo una criticità che, a dispetto della sua indiscutibile delicatezza, appare tuttora sorprendentemente e colpevolmente sottovalutata. La legge 11/1998 ha introdotto, nelle disposizioni di attuazione al c.p.p., l'art. 146 bis, che disciplina la partecipazione al dibattimento a distanza (c.d. videoconferenza) nei processi relativi a reati previsti dall'art. 51, co. 3bis, c.p.p. (reati di criminalità organizzata), nonché dall'art. 407, co. 2, lett. a), n. 4), c.p.p. con riferimento a taluni delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordinamento costituzionale. Nella sua attuale formulazione l'art. 146 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p. prevede al punto 6, quale regola generale, che un **ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente** debba necessariamente presenziare nel luogo ove si trova l'imputato al fine di attestarne l'identità, dando atto dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti, aggiungendo di seguito, con esclusivo riferimento al tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato, che **il giudice o, in caso di urgenza, il presidente**, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, invece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. **Appare più che evidente che tali formalità, dettate dall'esigenza di garantire al massimo la regolarità dell'udienza, sovente vengono disattese nella pratica, essendo ormai invalsa la prassi di sopperire alla carenza di ausiliari abilitati ad assistere il giudice in udienza, avvalendosi, per l'assistenza all'udienza, della presenza di ufficiali di P.G. appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Orbene, la Direzione della Casa Circondariale di Milano San Vittore, per l'espletamento delle udienze in videoconferenza, ha recepito in pieno tale prassi che presenta degli evidenti profili di illegittimità, ponendosi in aperto contrasto sia con quanto previsto dall' art. 146 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p., tenuto conto che l'impiego di ufficiali di P.G. avviene senza alcuna designazione da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente, che con il disposto dell'art. 126 c.p.p. il quale sancisce espressamente che il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti, fissando di fatto un limite insormontabile per una prassi invero assai discutibile anche sotto il profilo dell'opportunità oltre che della legittimità.** Giova peraltro ricordare in questa sede che

l'impiego di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con funzioni di assistenza all'udienza nei processi in video conferenza, **non rientrando assolutamente tra i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria**, distoglie numerosi appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori da quelle che sono invece le mansioni loro istituzionalmente demandate dalla legge 395/90 (Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria). Signor Provveditore è innegabile che Lei stesso avalli questa prassi preguata di profili di illegittimità, avendo addirittura disposto che vengano inviati presso **la Casa Circondariale di Voghera e/o Casa di Reclusione di Milano Opera**, per l'assistenza alle udienze in video conferenza, anche appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori provenienti da altri istituti della regione che da tempo denunciano una drammatica quanto cronica carenza di personale proprio in quei ruoli, **dovendo sopperire all'organizzazione ed al buon andamento delle unità operative e quindi dell'Istituto stesso**. Alla luce di quanto espresso in narrativa, il Si.N.A.P.Pe Le chiede di sospendere immediatamente l'impiego di ufficiali di P.G. appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, onde evitare di compromettere ulteriormente la già precaria organizzazione del lavoro, acuendone in maniera esponenziale le criticità già esistenti. La scrivente O.S. Le chiede altresì di intercedere presso le autorità competenti affinché l'assistenza alle udienze effettuate in video conferenza presso **la Casa Circondariale di Voghera e/o quella di Reclusione di Milano Opera** vengano garantite da **ausiliari abilitati e nominati dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, nel pieno rispetto della normativa vigente sopra richiamata**. Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Milano San Vittore, che legge per conoscenza, si chiede in merito all'impiego del personale per lo svolgimento di tale servizio, di voler ottimizzare le risorse umane per non creare malcontento, confusione e disorganizzazione, disponendo un'equa rotazione di tale servizio, allo scopo esclusivo di non generare demotivazione per il personale, il quale percepisce una tangibile disparità di trattamento. Nelle more che ciò avvenga, il Si.N.A.P.Pe invita la S.V. ad intervenire affinché non venga più disposto l'impiego indiscriminato di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria per l'espletamento delle mansioni di cui trattasi, avendo cura di impiegare solo personale **appositamente e preventivamente formato**, istituendo all'uopo appositi corsi di formazione aperti a tutto il personale del Corpo avente la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, **evitando così di affidare incarichi di estrema delicatezza e di enorme responsabilità ad appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e degli Ispettori privi di adeguata preparazione, anche alla luce del fatto che tali mansioni esulano dai compiti istituzionali loro demandati dalla legge istitutiva del Corpo**. Si ringrazia e resta nell'attesa di cortese e sollecito riscontro e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe
Dott. Michele Di Sciacca

